



UDINE

circolare a cura dell'Ufficio Fiscale

A cura di Raffaella Pompei, dottore commercialista, funzionario dell'Ufficio fiscale

Fissati i tassi per gli interessi di mora del 2° semestre 2017

Aggiornato al 7/9/2017

Sulla Gazzetta Ufficiale 171 del 24 luglio 2017 è stato pubblicato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato individuato il tasso di riferimento (0%) che maggiorato di otto punti percentuali consente di individuare il tasso di interesse per gli interessi legali di mora da applicare nel 2° semestre 2017, salvo diverso accordo tra operatori economici, per i ritardati pagamenti relativi ai contratti tra operatori commerciali (imprese o professionisti) o tra operatori commerciali e pubblica amministrazione stipulati dal 1°/1/2013.

Di conseguenza il tasso di interessi legali di mora per il periodo 1/7/2017-31/12/2017 è stabilito nella misura **dell'8,00% (0% più maggiorazione dell'8%)**.

I tassi degli interessi legali di mora relativi ai semestri più recenti sono riportati nella seguente tabella:

PERIODO	INTERESSI LEGALI DI MORA	INTERESSI DI MORA PRODOTTI AGRICOLI O ALIMENTARI	GAZZETTA UFFICIALE DI PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO
01/01/2013 - 30/06/2013	8,75	10,75	<i>G.U. n. 14 del 17.01.2013</i>
01/07/2013 - 31/12/2013	8,50	10,50	<i>G.U. n.166 del 17.07.2013</i>
01/01/2014 - 30/06/2014	8,25	10,25	<i>G.U. n. 51 del 03.03.2014</i>
01/07/2014 - 31/12/2014	8,15	10,15	<i>G.U. n.167 del 21.07.2014</i>
01/01/2015 - 30/06/2015	8,05	10,05	<i>G.U. n. 12 del 16.01.2015</i>
01/07/2015 - 31/12/2015	8,05	10,05	<i>G.U. n.168 del 22.07.2015</i>
01/01/2016 - 30/06/2016	8,05	10,05	<i>G.U. n. 19 del 25.01.2016</i>
01/07/2016 - 31/12/2016	8,00	10,00	<i>G.U. n.178 del 01.08.2016</i>
01/01/2017 - 30/06/2017	8,00	10,00	<i>G.U. n. 18 del 23.01.2017</i>
01/07/2017 - 31/12/2017	8,00	10,00	<i>G.U. n.171 del 24.07.2017</i>

Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi di mora è prevista dal D.Lgs. n.231/2002 ed è finalizzata a garantire tempi certi e brevi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali relative a beni o servizi tra gli operatori commerciali (imprese e professionisti) e tra operatori commerciali e pubblica amministrazione (amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico e associazioni, unioni e consorzi costituiti tra tali soggetti).

La disciplina in esame non si applica invece per le operazioni con i privati, in presenza di procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito, per il risarcimento danni compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

Decorrenza degli interessi moratori

La disciplina contenuta nel D.Lgs. n.231/2002 prevede l'automatica decorrenza degli interessi legali di mora (senza quindi la necessità della messa in mora) dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, termine che quando non è stabilito nel contratto, corrisponde ad uno dei seguenti termini di pagamento:

- 30 giorni dal ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- 30 giorni dal ricevimento dei beni o della prestazione del servizio, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento equivalente o quando la fattura o la richiesta di pagamento equivalente è anteriore a quella di ricevimento delle merci o della prestazione del servizio;
- 30 giorni dall'accettazione / verifica (prevista dalla legge o dal contratto) della conformità dei beni / servizi ricevuti al contratto in caso di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento equivalente in epoca anteriore a tale data (la procedura di verifica della conformità non può avere una durata superiore a 30 giorni dal ricevimento della merce o prestazione di servizi a meno che la maggiore durata sia concordata dalle parti in forma scritta, prevista nella documentazione di gara e non sia gravemente iniqua).

Il creditore comunque non ha l'obbligo di esigere il pagamento degli interessi di mora che gli spettano a cui può quindi rinunciare.

Il termine di 30 giorni è raddoppiato se il debitore è un'impresa pubblica tenuta al rispetto dei requisiti di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli stati membri ai sensi del D.Lgs. n. 333/2003 o un ente pubblico riconosciuto che fornisce assistenza sanitaria.

Le parti possono definire, con un'apposita clausola pattuita in forma scritta, termini di pagamento superiori ai suddetti, ma nelle transazioni in cui è parte la pubblica amministrazione il termine non può comunque superare 60 giorni. Nelle transazioni in cui non è parte la pubblica amministrazione la definizione di un termine di pagamento superiore a 60 giorni è consentita ma il termine non deve comunque essere gravemente iniquo per il creditore.

È possibile definire una rateazione del pagamento e in tal caso gli interessi moratori si applicano esclusivamente alle rate scadute.

Misura degli interessi moratori

Gli interessi moratori sono individuati:

- negli **interessi legali di mora** ossia interessi semplici di mora su base giornaliera in misura pari al **tasso di riferimento** (tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali e comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nei primi giorni di ciascun semestre solare) **maggiorato di 8 punti percentuali**;
- oppure negli interessi di mora **concordati** tra gli operatori economici.

Per le transazioni relative a **prodotti agricoli e agroalimentari** si applica invece l'art.62 del DL 1/2012 che prevede un saggio inderogabile di interessi di mora pari a quello previsto per le altre transazioni commerciali maggiorato di 2 punti percentuali (e quindi un saggio di interessi di mora pari al tasso di riferimento maggiorato di 10 punti percentuali) e l'inderogabilità del termine di pagamento oltre il quale scattano gli interessi di mora (30 giorni dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura per i beni deteriorabili e 60 giorni per i beni non deteriorabili).

Nelle transazioni in cui è parte la pubblica amministrazione si applicano sempre e comunque gli interessi legali di mora dato che la possibilità di concordare interessi ad un tasso diverso è prevista solo nei rapporti tra operatori economici (imprese o professionisti).

Il debitore in ritardo nei pagamenti, se non riesce a dimostrare che il ritardato pagamento è stato determinato da causa a lui non imputabile, oltre al pagamento degli interessi moratori, è tenuto a rimborsare al creditore le spese di recupero crediti e **un importo di 40 euro a titolo di risarcimento danni**, salvo prova del maggior danno.

Accordi tra le parti

Le clausole contrattuali possono comunque essere dichiarate nulle dal giudice se considerate gravemente inique per il creditore, tenuto anche conto della corretta prassi commerciale, quando stabiliscono tempi di pagamento troppo lunghi, escludono l'applicazione degli interessi di mora, escludono il risarcimento per i costi di recupero crediti, o nelle transazioni commerciali in cui è parte la pubblica amministrazione, predeterminano o modificano la data di ricevimento della fattura.

Aspetti fiscali

In base al comma 7 dell'art.109 del DPR n.917 del 22 dicembre 1986 (Testo Unico delle Imposte Dirette) gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito in base al criterio di cassa, ossia quelli attivi vanno tassati nell'esercizio in cui sono percepiti, quelli passivi vanno dedotti nell'esercizio in cui sono pagati.

Ai sensi dell'art.15 comma 1 n.1 del DPR n.633 del 26 ottobre 1972 (decreto IVA) gli interessi di mora sono esclusi da iva e per tale ragione sulla ricevuta (non fiscale) rilasciata al cliente al momento del loro incasso dovrà essere applicata **la marca da bollo di euro 2,00 se l'importo incassato supera 77,47 euro.**